

CONVENZIONE QUADRO PER L'ESECUZIONE DI PROVE DI LABORATORIO

1. OGGETTO

- 1.1 ITALCERT S.r.l. (in seguito indicata come ITALCERT) si dichiara disponibile nei confronti di aziende fabbricanti di Dispositivi di Protezione Individuale (in seguito indicate come CLIENTE) ad eseguire prove di laboratorio su prodotti realizzati dal CLIENTE, ad esempio per validazione di prototipi e/o di supporto alla ricerca e sviluppo di nuovi modelli. Sono espressamente esclusi dall'ambito della presente convenzione le prove effettuate per la valutazione da parte di ITALCERT di DPI finalizzate all'ottenimento della certificazione CE e relative ai controlli / sorveglianza della produzione secondo art. 11 A della direttiva 89/686/CEE.
- 1.2 I risultati delle prove oggetto della presente convenzione non potranno essere considerati validi per una eventuale successiva certificazione CE.

2. VALIDITA'

- 2.1 La presente convenzione viene resa operativa a seguito della sottoscrizione del CLIENTE della convenzione stessa.
- 2.2 La durata della Convenzione è di 3 anni dalla data di sottoscrizione, salvo disdetta da parte di una delle due parti mediante lettera raccomandata.

3. RICHIESTA ED ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

- 3.1 Il CLIENTE che richiede l'effettuazione di prove rientranti nell'ambito di applicazione della presente convenzione dovrà fare esplicita richiesta a ITALCERT mediante email, indicando il tempo approssimativo previsto per l'effettuazione delle prove e tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle prove (ad esempio tipologia/condizioni di prova e numero di campioni). Dovrà inoltre essere indicato il nome dell'incaricato del CLIENTE che intende assistere all'effettuazione delle prove.
- 3.2 In base alla programmazione del laboratorio, ITALCERT concorderà con il CLIENTE un giorno per l'effettuazione delle prove richieste.
- 3.3 In caso di rinuncia all'esecuzione delle prove il CLIENTE si impegna a darne formalmente e tempestivamente comunicazione ad ITALCERT almeno entro 2 giorni lavorativi antecedenti qualsiasi attività inerente l'esecuzione delle prove. In caso di mancata o non tempestiva comunicazione il CLIENTE riconoscerà a ITALCERT una quota forfettaria pari a € 200,00 + IVA
- 3.4 Le prove verranno effettuate esclusivamente dal tecnico qualificato di ITALCERT. L'incaricato del CLIENTE non può in alcun modo utilizzare le attrezzature del laboratorio e dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni del tecnico di ITALCERT.
- 3.5 La consegna dei campioni da sottoporre a prove e il loro ritiro al termine delle stesse dovrà essere completamente a cura del CLIENTE. In caso di spedizione dei campioni presso il laboratorio, ITALCERT declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danneggiamenti causati dal trasporto all'imballo e quindi ai campioni.
- 3.6 Al termine delle prove, non è prevista da parte di ITALCERT l'emissione di un rapporto di prova scritto, fatte salve eventuali specifici accordi intercorsi. Sarà cura dell'incaricato del CLIENTE (se presente alle prove) prendere nota dei risultati ottenuti; nel caso in cui nessun incaricato del CLIENTE assista alle prove, ITALCERT potrà fornire i risultati di prova mediante comunicazione email.

4. OBBLIGHI DEL CLIENTE

- 4.1 Per assicurare e garantire le idonee condizioni di sicurezza, il personale del CLIENTE che assiste alle prove non potrà utilizzare direttamente le attrezzature di ITALCERT, che dovranno essere gestite direttamente dall' operatore qualificato di ITALCERT.
- 4.2 Il CLIENTE ha la responsabilità di provvedere affinché il proprio personale incaricato di assistere alle prove sia coperto da assicurazione per responsabilità civile e infortuni.
- 4.3 Eventuali incaricati da parte del CLIENTE ad assistere alle prove dovranno attenersi scrupolosamente alle indicazioni che verranno fornite dal personale di ITALCERT. A tal proposito, in occasione di dette visite, al personale del CLIENTE sarà consegnata un'informativa sulle norme di sicurezza di ITALCERT per il rispetto delle stesse, restando sin d'ora inteso che qualunque danno a persone o cose derivate dall'inosservanza delle normative di cui sopra da parte di detto personale sarà totale responsabilità del CLIENTE.
- 4.4 L'operatore di ITALCERT incaricato dell'esecuzione delle prove ha il diritto / dovere di non eseguire eventuali operazioni richieste dal personale del CLIENTE, qualora a suo giudizio esse possano potenzialmente essere causa di danni all'attrezzatura o al personale presente.

5. OBBLIGHI DI ITALCERT

- 5.1 ITALCERT assicura il rispetto della riservatezza delle informazioni di cui venga a conoscenza relative ai DPI sottoposti a prova.
- 5.2 ITALCERT assicura il mantenimento della riferibilità delle attrezzature utilizzate nell'esecuzione delle prove.

6. IMPORTI

- 6.1 L'importo per le attività oggetto della presente convenzione viene fissato su base oraria, a consuntivo al termine della sessione di prove. Al termine di ogni sessione di prove, ITALCERT compila un resoconto orario della durata delle attività, che verrà sottoscritto dal personale del CLIENTE, qualora sia presente alle prove.
- 6.2 Il calcolo orario tiene conto dell'impegno del laboratorio e del suo tecnico, indipendentemente dalla effettiva durata delle prove. Ad esempio rientra in tale computo anche il tempo per la preparazione del campione e della macchina di prova.
- 6.3 L'importo previsto per le attività oggetto della presente convenzione è stabilito in una quota fissa su base giornaliera, pari a € 200,00 ed una quota oraria, pari a € 80,00 + IVA, fatti salvi specifici differenti accordi presi tra le parti, con pagamento mediante RiBa 30 gg dfmf.

Sottoscrizione della Convenzione:

Ragione Sociale _____

Nome e Funzione _____

Data di sottoscrizione _____